

STATUTO

(approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 6 giugno 2017)

TITOLO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1

NATURA E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è nata dall'accorpamento in via volontaria delle preesistenti Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rimini. Con decreto istitutivo del Ministero dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2015 è stata denominata "Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini".
2. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza comprendente i territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
3. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è dotata di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2

PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli Enti ed Aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10, comma 6, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156.
3. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini garantisce la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno a Enti e Aziende da essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

ARTICOLO 3

SEDE, UFFICI DISTACCATI ED EMBLEMA

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha sede legale in Forlì, Corso della Repubblica n. 5, e sede secondaria in Rimini, Via Sigismondo Malatesta n. 28. Ha altresì sedi operative in Cesena, via Gaspare Finali n. 34, e in Rimini, viale Vespucci n. 58.
2. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può dotarsi di uffici operativi in altri Comuni della circoscrizione territoriale di riferimento.
3. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., ovvero all'organo a ciò deputato secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. L'emblema della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è costituito dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una "C" di "Camere di Commercio" e da una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione "Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini". Con

l'adozione di tale emblema, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini vuole sottolineare l'appartenenza al sistema camerale e rafforzare il concetto di "rete".

ARTICOLO 4 FUNZIONI CAMERALI

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini promuove gli interessi generali dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato secondo i compiti e le funzioni ad essa assegnati dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.. In particolare essa, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge le funzioni relative a:

- a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività d'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.
- e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
 - 1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1 comma 41 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - 4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;
- f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lettera b), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii..

- g) attività oggetto di convenzione con le Regioni ed altri Soggetti pubblici e privati, stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
- 2.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. per le attività di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della medesima Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii..
- 3.** Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.
- 4.** La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende speciali delle Camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le Camere di commercio possono attribuire alle Aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
- 5.** La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia - nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. - è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni.
- 6.** La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
- 7.** La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione Emilia-Romagna e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- 8.** La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, in aggiunta ai compiti espressamente previsti dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., svolge le competenze derivanti dall'appartenenza al sistema statistico nazionale, in base al D.Lgs 6 Settembre 1989, n. 322 e, sempre perseguendo gli interessi generali dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato e purché non contrari a norme di legge, può svolgere ulteriori servizi tra i quali:
- promuovere l'elaborazione e l'adozione di contratti-tipo;
 - rilevare e raccogliere gli usi e le consuetudini del territorio e pubblicarli in apposita Raccolta;
 - effettuare servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, tra imprese e cittadini e tra gli stessi cittadini;
 - costituire organismi deputati alla gestione delle crisi da sovra indebitamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - provvedere al deposito delle domande di brevetto in base all'art. 147 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

ARTICOLO 5

SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea, nell'Unione italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese dei territori di competenza.
3. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento, aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali a livello regionale.
4. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione regionale per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera; per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale; per la realizzazione di iniziative e attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.

ARTICOLO 6

PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni della U.E. e quelle internazionali, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
3. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini promuove la conclusione di accordi con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale, della U.E. internazionali, e, in particolare, con la Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni delle circoscrizioni territoriali di competenza per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 4 del presente Statuto e all'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii..
4. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini esprime pareri alle amministrazioni richiedenti e può anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese delle circoscrizioni territoriali di competenza.
5. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni delle sue circoscrizioni, delle Province, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e coordina la propria attività in relazione ai programmi che concorre a determinare.
6. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini concorre a realizzare forme di cooperazione con altre pubbliche istituzioni e con soggetti rappresentativi di stakeholders per l'attuazione, in forma coordinata, di disposizioni normative ovvero per promuovere la semplificazione amministrativa e la diffusione degli strumenti tecnologici per il dialogo imprese-pubbliche amministrazioni.

7. Nell'esercizio delle proprie attività, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini si ispira ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia, dell'efficienza e della separazione tra l'azione politica e l'azione amministrativa.

ARTICOLO 7

POTESTÀ STATUTARIA E REGOLAMENTARE

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, comunità economica dei territori ricompresi nelle provincie di Forlì-Cesena e Rimini e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini esercita in autonomia la potestà statutaria e regolamentare riconosciuta dall'art. 3 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii..
3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio; le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.; le forme di partecipazione.
4. La potestà regolamentare della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è svolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. ai sensi del quale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO – GLI ORGANI

ARTICOLO 8

GLI ORGANI CAMERALI

1. Gli organi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-bis della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito.
3. Gli organi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini possono svolgere regolarmente le proprie sedute, oltre che nella sede istituzionale, in ogni sede secondaria e decentrata e in ogni Comune del territorio di competenza, laddove se ne ravvisasse l'esigenza.

CAPO I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE

ARTICOLO 9

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei Consiglieri, secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sono determinati nel rispetto delle norme previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto 4 agosto 2011, n. 155, recante il Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio, ed ogni altra norma attuativa della legge.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini è pari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., a ventidue (22) consiglieri. In sede di prima applicazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Consiglio è composto, in via transitoria e fino al primo rinnovo, da trenta (30) consiglieri.
3. Del Consiglio fanno altresì parte tre (3) componenti, di cui due (2) in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori degli utenti e uno (1) in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

4. Il presente Statuto definisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni territoriali di Forlì-Cesena e Rimini in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma precedente.
6. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
7. Salvo diverso termine di legge, il Consiglio dura in carica cinque (5) anni che decorrono dalla data dell'insediamento. I suoi componenti rappresentano il sistema locale delle imprese della circoscrizione di competenza, operano senza vincolo di mandato, possono essere rinnovati per una sola volta e svolgono l'incarico a titolo gratuito.
8. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri dei commi precedenti.
9. Il Consiglio, in sede di prima applicazione del citato Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, tenuto conto che in data 12/01/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, con proprio decreto direttoriale, i dati della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini relativi ai parametri "numero delle imprese", "indice di occupazione", "valore aggiunto" e "diritto annuale" per i settori economici individuati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 155, derivanti dalla somma dei dati delle due Camere accorpate, ha la seguente composizione:

Settori di attività economica	Seggi attribuiti
Agricoltura	2
Artigianato	5
Industria	4
Commercio	6
Cooperative	2
Turismo	3
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	6
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti	1
Liberi Professionisti	1
Totale	33

ARTICOLO 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio camerale, organo primario dell'Ente, determina l'indirizzo generale della Camera di commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
- a) delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i Regolamenti;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente della Camera di commercio e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio.

3. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ARTICOLO 11

I CONSIGLIERI CAMERALI E LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., nonché, ciascuno per il proprio rappresentante, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai presidenti degli ordini e collegi professionali.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la Camera di commercio ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base all'art. 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. Per le imprese è fatta salva la possibilità di essere iscritte a più associazioni. In tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

5. Il Consiglio è nominato dal Presidente della giunta regionale.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il Presidente della giunta regionale nomina entro venti (20) giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

8. I consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della medesima Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii..

9. I consiglieri entrano in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di surrogazione, al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di sostituzione.

10. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
- c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

11. Il termine iniziale del mandato di Consigliere decorre sempre, indipendentemente dalla nomina, dalla data di insediamento del Consiglio Camerale.

12. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. Le dimissioni non hanno bisogno di accettazione e, dal momento della presentazione, sono irrevocabili. Il Presidente appena ricevute ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 12

REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE E CAUSE OSTATIVE

1. Possono far parte del consiglio della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del Consiglio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra Camera di commercio;
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle Camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- c) i dipendenti della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali compresi nel territorio della medesima Camera;
- d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
- e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ovvero delle preesistenti Camera di commercio di Forlì-Cesena e Camera di commercio di Rimini, siano stati dichiarati responsabili verso le medesime con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
- f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Consiglio, autorità competente per la nomina.

4. I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta (30) giorni, per una delle cariche.
5. I Consiglieri decadono, inoltre, nel caso in cui non partecipino, senza giustificazione, a quattro (4) sedute consecutive del Consiglio.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio.
7. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
8. Il Consiglio camerale può adottare il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.
9. I Consiglieri camerali svolgono il proprio mandato a titolo gratuito. Ad essi spetta un mero rimborso delle spese nel rispetto delle previsioni di legge.
10. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, ed in particolare in ossequio a quanto disciplinato dalla normativa in materia di trasparenza.

ARTICOLO 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci (10) giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.
4. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso, formulato con le modalità di cui al precedente comma, spedito almeno cinque (5) giorni prima della seduta.
6. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali e regionali del sistema camerale.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
8. Salvi i casi previsti dal regolamento consiliare, le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico il quale può assistere senza recare pregiudizio alcuno alla discussione e senza poter effettuare registrazioni con mezzi audio-visivi.
9. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale.
10. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto;
11. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
12. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze dell'organo deliberante.
13. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, adottato ed approvato dal medesimo Consiglio il quale, in assenza di

norme regolamentari che disciplinino il caso specifico, può decidere a maggioranza quale sia la linea da seguire.

ARTICOLO 14

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge e allo Statuto, dal regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari e delle consulte;
 - c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
 - d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - e) l'iter procedurale per l'istruttoria finalizzata alle deliberazioni consiliari;
 - f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

ARTICOLO 15

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio ed eventualmente coordinate da un membro della Giunta camerale, al fine di approfondire specifiche questioni e riferire su di esse. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
2. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri ed esperti con compiti consultivi.
3. I componenti delle Commissioni consiliari svolgono il proprio compito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge.
4. A far parte delle Commissioni consiliari possono essere chiamati anche degli esperti esterni che presteranno la propria opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 16

LA GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto, è l'organo esecutivo della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7). In sede di prima applicazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta è composta, in via transitoria e fino al primo rinnovo, dal Presidente e da nove (9) componenti. Dei suddetti componenti almeno quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
2. La Giunta dura in carica cinque (5) anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
3. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre trenta (30) giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre novanta (90) giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

ARTICOLO 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta camerale è presieduta dal Presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- b) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
- c) approva lo Statuto delle Aziende Speciali istituite dalla Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e le relative variazioni;
- d) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra Camere di commercio;
- e) nomina l'organo indipendente di valutazione strategica (OIV);
- f) adotta e approva il piano della performance, il relativo aggiornamento e la relazione sulla performance;
- g) adotta e approva il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali;
- h) determina, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento di progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati, e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;
- i) assegna gli obiettivi al Segretario Generale ed effettua la valutazione, avvalendosi dell'OIV e del servizio del controllo di gestione.
- l) esercita, avvalendosi dell'OIV, il controllo strategico della Camera di commercio e delle proprie aziende speciali ed effettua la valutazione dei risultati assegnati al Segretario Generale;
- m) approva gli interventi di promozione economica non espressamente previsti in sede di redazione del preventivo, su proposta del Segretario Generale;
- n) predispone l'aggiornamento del preventivo economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- o) assume il provvedimento di aggiornamento del budget direzionale per variazioni comportanti maggiori oneri finanziari o maggiori proventi realizzati rispetto alle previsioni iniziali;
- p) predispone il bilancio d'esercizio, la relativa relazione sull'andamento della gestione e gli allegati da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
- q) delibera in esito all'acquisizione e alla alienazione di beni immobili;
- r) adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui;
- s) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- t) delibera la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture e infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- u) delibera sulla istituzione degli organismi deputati a gestire i servizi di arbitrato, di mediazione e di gestione delle crisi da sovra-indebitamento;
- v) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- z) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Province, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- aa) adotta il regolamento interno;
- bb) designa il Segretario Generale;

- cc) definisce, su proposta del Segretario Generale, la struttura macro-organizzativa della Camera di commercio individuando le aree dirigenziali, nonché i relativi aggiornamenti, e adotta, sempre su proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione generale in materia di politiche del personale e i relativi aggiornamenti;
- dd) delibera, in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in merito all'affidamento con contratto a tempo determinato di incarichi dirigenziali al personale interno nonché a personale esterno;
- ee) su proposta del Segretario Generale, conferisce, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, gli incarichi dirigenziali e nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;
- ff) approva la Carta dei servizi o la Guida ai servizi camerali predisposte dalla Camera di commercio;
- gg) nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del Responsabile stesso;
- hh) fornisce direttive al Segretario Generale in veste di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione di accordi decentrati integrativi per l'incentivazione del personale e lo autorizza alla sottoscrizione dell'accordo definitivo;
- ii) adotta, infine, ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., e dallo Statuto che non rientri nelle competenze riservate, dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio o al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

3. La Giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 18

I COMPONENTI DELLA GIUNTA CAMERALE

- 1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato a titolo gratuito e nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita la delega a essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
- 2. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
- 3. Le dimissioni dalla carica di Componente della Giunta sono irrevocabili e non necessitano accettazione. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta non comportano la cessazione dalla carica di Consigliere.
- 4. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono rese note al Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
- 5. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
- 6. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

- 1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
- 2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre (3) membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta.
- 3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette (7) giorni prima della riunione.
- 4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o telegramma, spedito almeno due (2) giorni prima della riunione.

5. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e non sono aperte al pubblico.
6. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto.
8. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Nelle riunioni della Giunta non è ammessa la delega di voto.
9. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta, Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità. Sono altresì ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
10. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.
11. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alla competenza dell'organo deliberante.

ARTICOLO 20

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente è eletto, entro trenta (30) giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici (15) giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.
2. Il Presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente dura in carica cinque (5) anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Presidente guida la politica generale della Camera di commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di commercio, del Consiglio e della Giunta.
5. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - c) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - d) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 21

IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vicepresidente della Camera di commercio è nominato dalla Giunta camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 22

NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di commercio e i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.

2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:

a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

b) per gravi violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni e alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

ARTICOLO 23

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale.

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 24

COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA DEL MANDATO E SOSTITUZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro (4) anni e i suoi membri possono essere designati per due (2) sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di commercio.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità allo Statuto, alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.
6. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma precedente, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.
7. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 25

COMPETENZE E FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, con attività qualificata, i compiti sanciti dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora in maniera qualificata con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio, predisposto dalla Giunta camerale. Nella predetta relazione attesta altresì l'avvenuto rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, con particolare riferimento anche a quella del personale.
3. Il Collegio vigila altresì sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali nei confronti del personale camerale, fornendo le necessarie attestazioni in sede di costituzione e di utilizzo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo e di incentivazione del personale dirigente e dipendente.
4. I Revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente sia collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di accedere, o prendere visione, a tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili, agli indici e parametri elaborati per il controllo di gestione nonché ai risultati del controllo medesimo.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta e il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso delle proprie attività di verifica.
6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 26

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici e i servizi della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne e a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 27

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Al Segretario Generale della Camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario

Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.

2. L'incarico di Segretario Generale della Camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss..mm.ii. che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro (4) anni e confermato per ulteriori due (2) anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa.

3. L'individuazione del Segretario Generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale.

4. Il Segretario Generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al precedente comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della Camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

5. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al precedente comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle Camere di Commercio, delle Unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro Aziende speciali e di altre Amministrazioni o Enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico - economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui all'art. 20, comma 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss..mm.ii. con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'ultimo decennio in qualifiche dirigenziali.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui all'art. 20, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss..mm.ii. ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle Regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui all'art. 20, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss..mm.ii..

7. E' fatto obbligo a ciascun Segretario Generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 20, comma 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss..mm.ii..

8. Ai dirigenti di cui all'art. 20, comma 4, lettera a) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss..mm.ii. al momento della cessazione dalla carica di Segretario Generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'Amministrazione o degli Enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui all'art. 20, comma 4, lettera a) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, vengano nominati segretari generali.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

10. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini condivide il principio, sancito dall'art. 20, comma 2, della Legge 580/1993, secondo il quale nelle Camere di Commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico é consentito avvalersi, in forma associata e in regime convenzionale, di un Segretario Generale titolare di altra Camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

ARTICOLO 28

COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

2. In particolare, il Segretario Generale, in via esemplificativa e non esaustiva, svolge, salvo che sia diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, i seguenti compiti:

- a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate, ivi compresa la firma di convenzioni e/o accordi con altri enti e/o organismi pubblici e/o privati; delega ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
- b) propone alla Giunta l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
- c) propone alla Giunta l'assegnazione dell'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese;
- d) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
- e) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
- f) svolge il ruolo di responsabile della pianificazione e programmazione dell'Ente;
- g) nomina i componenti delle commissioni camerali, interne ed esterne, aventi natura tecnica e/o amministrativa, dandone comunicazione alla Giunta;
- i) propone alla Giunta il budget direzionale, suddiviso in aree organizzative, e i suoi aggiornamenti;
- l) dispone le variazioni al budget direzionale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative, che non comportano maggior oneri complessivi;
- m) assegna alla dirigenza, sulla base del budget direzionale adottato dalla Giunta, con proprio formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
- n) assegna gli obiettivi alla dirigenza e ne valuta i risultati e le performance, sulla base delle relazioni all'uopo fornite dall'Organo Indipendente di Valutazione;
- o) assegna gli obiettivi gestionali al personale, sentiti i dirigenti competenti, e ne verifica la realizzazione avvalendosi del servizio di controllo di gestione e dell'OIV;
- p) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e, nella sua veste di datore di lavoro, svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro:
- q) attua il programma di assunzione del personale e assume i relativi provvedimenti;
- r) adotta il piano formativo del personale;
- s) adotta il piano per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro, e i relativi aggiornamenti, nonché fornisce le direttive per la sua attuazione;
- t) eroga il trattamento accessorio al personale;
- u) autorizza l'uso degli autoveicoli camerali;
- v) determina l'ammontare e le tipologie degli oneri di spesa di competenza dei funzionari delegati;
- z) istituisce la cassa interna e nomina il cassiere e i suoi sostituti;
- aa) autorizza con proprio provvedimento le spese di rappresentanza;
- bb) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- cc) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle questioni derivanti dall'esercizio del potere di gestione amministrativa;

dd) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;

ee) adotta disposizioni organizzative coerenti con i documenti programmatici per il contrasto e la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

3. Il Segretario Generale può dirigere una o più aree o servizi di staff e, in caso di assenza o impedimento dei Dirigenti, avoca a sé le relative competenze.

4. Il Segretario Generale istituisce e coordina il servizio di controllo di gestione interno, anche attraverso l'assegnazione del servizio medesimo ad altro Dirigente.

5. Il Segretario Generale è infine competente per ogni altro atto inerente l'esercizio della funzione di gestione amministrativa, ivi compresi la predisposizione del piano della performance, l'aggiornamento e la declinazione nel dettaglio dei sistemi di misurazione e di valutazione delle performance del personale, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 29

I DIRIGENTI E LORO FUNZIONI

1. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti.

2. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi dei servizi e degli uffici dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro conferite.

3. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti e il conseguimento degli obiettivi a essi assegnati, adottando, entro gli indirizzi e nell'ambito delle risorse a essi assegnati e in base alle deleghe eventualmente loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi. Esercitano i poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza e svolgono gli altri compiti a essi delegati dal Segretario Generale.

4. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

ARTICOLO 30

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

1. Il Dirigente cui sono state attribuite le funzioni vicarie sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.

ARTICOLO 31

ASSETTO ORGANIZZATIVO

1. Spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale, la definizione della macro-struttura organizzativa della Camera di commercio e l'individuazione delle aree dirigenziali.

2. Gli altri atti di organizzazione e gestione del personale, ivi compresi l'individuazione delle Posizioni Organizzative, delle Posizioni di Alta Professionalità e dei Servizi, in quanto atti di micro-organizzazione, spettano al Segretario Generale o altro dirigente responsabile delle risorse umane, su proposta dei Dirigenti, e sono adottati conformemente ai principi di autonomia, trasparenza, efficienza e merito e ai criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

ARTICOLO 32

PERSONALE

1. Al personale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

2. Lo stato giuridico di carriera e il trattamento economico del personale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini sono disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
3. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nell'ambito di tali norme, disciplina, con gli strumenti previsti dalla legge, l'ordinamento del personale.
4. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini riconosce il valore della formazione, cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, garantisce pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

ARTICOLO 33

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - O.I.V.

1. La Giunta, in conformità alle indicazioni del sistema camerale, si avvale di un apposito organismo denominato Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito indicato con l'acronimo OIV, quale organismo di supporto al controllo strategico, al controllo di gestione ed al sistema di misurazione e di valutazione delle performance dell'Ente nel suo complesso e del personale, dirigente e non. L'OIV concorre altresì al presidio della corretta e puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza e svolge ogni altro compito attribuitogli dalla normativa di tempo in tempo vigente.
2. L'OIV, con proprio atto interno, regola il suo funzionamento.
3. L'OIV svolge l'attività di valutazione e controllo strategico, con cadenza periodica, finalizzata a evidenziare gli scostamenti delle attività e dei progetti e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio rispetto agli standard prefissati, con l'obiettivo di determinare le modalità di miglioramento nello svolgimento della attività e dei servizi camerale, nonché di proporre eventuali azioni correttive da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione. Certifica il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Generale, alla Dirigenza e al restante personale nonché misura il raggiungimento della performance organizzativa dell'Ente. Svolge altresì attività di monitoraggio e verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione. A tali scopi l'OIV redige relazioni, attestazioni e certificazioni periodiche e annuali al Presidente, alla Giunta, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni. Fornisce elementi di giudizio alla Giunta, per la valutazione del Segretario Generale, e al Segretario Generale, per la valutazione dei dirigenti.
5. L'OIV valuta anche i risultati conseguiti dalle Aziende Speciali della Camera di commercio della Romagna rispetto agli obiettivi ad essa assegnati.
6. L'OIV può essere organo collegiale o monocratico, è nominato dalla Giunta, previo espletamento di apposita procedura comparativa, ed è composto da esperti esterni all'Amministrazione.
7. Al fine dello svolgimento della procedura comparativa necessaria alla nomina dell'OIV, l'Ente approva apposito Regolamento nel quale sono indicati i requisiti generali, di competenza, di esperienza e di integrità che i soggetti che aspirino all'incarico di OIV devono possedere. In detto Regolamento sono altresì indicate le ipotesi di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico determinate da ragioni di opportunità o da disposizioni normative tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 34

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'esercizio autonomo dei compiti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'istituzione degli uffici di staff e dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

TITOLO III - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 35

PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., con riferimento al programma di attività della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta provvede indicando le attività e le caratteristiche della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.
4. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, può assicurarsi forme di controllo, anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
5. I rappresentanti della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini presso aziende, società, consorzi, fondazioni, istituti, associazioni devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. Essi non devono ricadere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Essi rispondono in proprio dell'attività gestoria compiuta secondo quanto previsto dal codice civile.
6. Il Consiglio e la Giunta camerale, anche per il tramite delle proprie Commissioni, possono chiedere ai rappresentanti della Camera informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente partecipato e sui progetti di sviluppo.

ARTICOLO 36

AZIENDE SPECIALI

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, Aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
2. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
3. Le Aziende Speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
4. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può attribuire alle proprie Aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

ARTICOLO 37

OSSERVATORI, ACCORDI DI PROGRAMMA, PATTI TERRITORIALI E CONFERENZE DI SERVIZI

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
2. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico del territorio di competenza, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può promuovere la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area e, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
4. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia del territorio di competenza ispira la propria attività alla gestione sinergica e integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine può promuovere la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 38

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei liberi professionisti e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione; a tal fine può promuovere la costituzione di Tavoli di lavoro o di Consulte.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nel territorio, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, gli Ordini, Collegi e Albi professionali possono proporre agli organi della Camera di commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme e il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.

ARTICOLO 39

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, la redazione della Carta dei Servizi, della Guida ai servizi camerale e di appositi comunicati o avvisi che rende disponibili anche in formato elettronico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
2. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini si impegna a riconoscere l'effettivo esercizio del diritto di accesso ex art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il diritto di accesso civico generalizzato ex articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in conformità alle norme tempo per tempo vigenti.
3. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di informazione e partecipazione è stabilita, conformemente alle norme tempo per tempo vigenti, da un Regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 40

ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. La gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio è disciplinata dalla normativa specifica tempo per tempo vigente, attualmente contenuta nel D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e nelle disposizioni in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento al D.M. 27 marzo 2013.

ARTICOLO 41

FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18, comma 9, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii, secondo le modalità stabilite in sede normativa e amministrativa.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42

ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ

1. Lo Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii. è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ARTICOLO 43

REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

2. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

ARTICOLO 44

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.